



REGIONE BASILICATA

PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE

# PIANO DEL PARCO



ELABORATO


# C

## NORME DI GESTIONE

Coordinatore gruppo di lavoro: Arch. Vincenzo FOGLIANO

Consulente ambientale: Geol. Tommaso SANTOCHIRICO

Responsabile del Procedimento: Dr. Marco DE LORENZO



GIUGNO 2018



# NORME DI GESTIONE

# CAPO I

## *Principi generali*

---

### ARTICOLO 1

Le presenti Norme sono finalizzate alla gestione del territorio del Parco ed hanno validità fino alla approvazione di apposito Regolamento del Parco definito ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 47/1997.

### ARTICOLO 2

#### *Tabella di segnalazione*

Il confine perimetrale del Parco sarà indicato mediante tabella da collocarsi, in modo visibile, nei punti di intersezione del perimetro del Parco con ciascuna delle strade di accesso. Le tabelle porteranno la seguente dicitura: "PARCO REGIONALE GALLIPOLI COGNATO PICCOLE DOLOMITI LUCANE - LIMITE"

### ARTICOLO 3

#### *Divieti*

Nel territorio del Parco sono vietati:

- a) l'esercizio della caccia, secondo le disposizioni della legge 11/2/1992, n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- b) l'esercizio non regolamentato della pesca;
- c) la cattura, la detenzione e il disturbo delle specie animali selvatiche;
- d) la raccolta non regolamentata e il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi;

- e) l'introduzione e la reintroduzione di specie animali o vegetali suscettibili di alterare gli equilibri naturali;
- f) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo atto a sopprimere o alterare i cicli geologici, gli habitat e le specie presenti;
- g) gli scarichi e le immissioni di sostanze solide, liquide o gassose nocive nel terreno, nei corsi d'acqua e nell'aria, le immissioni sonore di disturbo;
- h) l'impiego nell'attività agro-silvo pastorale di sostanze chimiche costituenti grave pericolo per i valori ambientali;
- i) la coltivazione di cave, lo sfruttamento di miniere, le ricerche minerarie e l'asportazione di minerali;
- j) le modificazioni del regime delle acque incompatibili con le finalità del Parco;
- k) l'accensione di fuochi all'aperto al di fuori dei luoghi consentiti.

Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali con esclusione dei diritti di caccia o altri usi di prelievi faunistici.

## CAPO II

### *Gestione delle attività di trasformazione edilizia*

---

## ARTICOLO 4

### *Modalità di presentazione dei progetti*

- 1) I progetti per interventi di trasformazione e/o nuova edificazione consentiti dal Piano del Parco dovranno contenere i seguenti elaborati:
  - a) relazione illustrativa;
  - b) planimetria-stralcio del Piano del Parco e certificazione catastale;
  - c) planimetria, aereofotogrammetrica e catastale, in scala adeguata, dell'intera estensione dell'azienda (e/o proprietà fondiaria) interessata dal progetto di trasformazione di cui al "piano pluriennale di utilizzazione aziendale", presupposto della trasformazione edilizia di progetto;
  - d) rilievo architettonico e storico-critico dei manufatti, ove preesistenti (scala 1:50);
  - e) rilievo morfologico-paesaggistico-naturalistico-ambientale del sito oggetto di intervento;
  - f) progetto esecutivo in scala 1:50;
  - g) elenco dei materiali di finitura e dei colori;
  - h) documentazione fotografica a colori, ante opera, estesa all'intorno paesaggistico, "nonché simulazione fotografica dell'intervento proposto"
  - i) documentazione di V.I.A., ove richiesta dalle norme tecniche del Piano del Parco.
  - j) Ove necessario, i progetti saranno corredati di NULLA-OSTA previsti dalle vigenti leggi.

- 2) In particolare, qualsiasi progetto per intervento di trasformazione edilizia e/o infrastrutture all'interno del territorio del Parco, dovrà ottenere la prevista autorizzazione da parte dell'Ente Parco, il quale potrà anche richiedere le modifiche che si rendessero necessarie a far sì che le nuove opere non intacchino le finalità istitutive del Parco e/o provochino sensibile alterazione all'aspetto ed allo stato dei beni e delle bellezze panoramiche.

## ARTICOLO 5

### *Istruttoria dei progetti*

- 1) Si seguiranno le procedure previste dalle vigenti leggi in materia.
- 2) L'Ente Parco rilascerà il competente parere sugli interventi richiesti entro 60 giorni dalla istanza. Tale termine potrà essere interrotto una sola volta. Decorso tale termine il parere si intenderà di diniego”.

## ARTICOLO 6

### *Tenuta dei cantieri*

- 1) Prima dell'inizio dei lavori, il soggetto titolare di autorizzazione o Concessione edilizia è tenuto a:
  - a) esporre tabella di indicazione dei lavori di tipo normalizzato delle dimensioni di cm.50x70;
  - b) richiedere l'eventuale l'occupazione di suolo pubblico ai competenti Uffici comunali allegando planimetria dell'area da recintare e descrizione del tipo di recinzione da adottare e dell'organizzazione del cantiere, preventivamente vistata dall'U.T.C.
- 2) Il cantiere andrà organizzato recintando un'area adiacente all'area d'intervento, di dimensioni sufficienti a contenere:
  - a) detriti e materiali di risulta in attesa del loro trasporto a rifiuto (da effettuarsi comunque regolarmente e tempestivamente);
  - b) nuovi materiali da mettere in opera;
  - c) attrezzature d'opera.

- 3) La recinzione sarà realizzata con tavole piallate accostate, mordensate, delle dimensioni di cm.10 ed altezza pari a 2 ml, con porta di accesso di cantiere dalle stesse caratteristiche, irrobustire da paletti infissi nel pavimento.
- 4) I materiali di risulta saranno opportunamente contenuti da muretti a secco, onde eliminare scoli di malte o simili sui terreni adiacenti il cantiere.
- 5) L'accesso dei mezzi pesanti al cantiere avverrà secondo modalità da concordare con l'Ente Parco, lungo itinerari prefissati, avendo cura di evitare danni a vegetazione, o morfologia dei sentieri, lungo il tragitto.
- 6) Eventuali alterazioni eventualmente provocate lungo il percorso, e nell'area di cantiere, verranno ripristinate a cura e spese del soggetto titolare dell'intervento.
- 7) La fattibilità tecnica/operativa, e di cantiere, costituisce comunque elemento di valutazione preventiva della fattibilità dell'intervento ai fini della procedura di V.I.A.
- 8) Nel caso di inottemperanza delle presenti Norme si applicano le sanzioni previste dal Regolamento Comunale.



## CAPO III

### *Norme di tutela*

---

## ARTICOLO 7

### *Tutela delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche*

- 1) E' vietato manomettere o comunque alterare ciò che è dichiarato dall'Ente Parco di notevole interesse naturalistico, geologico e paleontologico.
- 2) Agli effetti di tale divieto, ai proprietari dei lavori interessati, viene notificata nelle modalità di legge ed a cura dell'Ente Parco, la dichiarazione di notevole interesse del bene medesimo.

## ARTICOLO 8

### *Incentivi per la tutela*

- 1) L'Ente Parco (o l'Ente Territoriale competente) potrà concedere, sulla base dei finanziamenti disponibili da leggi del settore, adeguati incentivi alle attività di tutela e miglioramento dello stato di conservazione delle cose di notevole interesse storico-culturale, naturalistico, paesaggistico, geologico, ed attinenti in generale le componenti agro-silvo-pastorali dell'economia rurale tradizionale.
- 2) Gli incentivi, sotto forma di contributi economici, saranno concessi sulla base di progetti di conservazione/miglioramento presentati dai soggetti interessati e approvati dall'Ente Parco.

## ARTICOLO 9

### *Tutela della vegetazione*

- 1) L'Ente Parco determina ogni anno le limitazioni e divieti della raccolta delle specie vegetali formandone un apposito elenco indicando le località cui il divieto e la limitazione di riferiscono.
- 2) Qualora le limitazioni ed i divieti arrechino danno accertato al proprietario del terreno, potrà essere concesso un indennizzo, se ne sia fatta domanda.
- 3) Le ordinanze, riguardanti le limitazioni ed i divieti, emanati dall'Ente Parco, si renderanno esecutivi dopo che saranno pubblicati negli albi pretori della Direzione del Parco e dei Comuni per la durata di giorni 15.
- 4) La raccolta dei funghi, delle piante medicinali ed aromatiche è sempre subordinata all'autorizzazione dell'Ente Parco.
- 5) I raccoglitori dovranno rivolgere domanda alla direzione del Parco.
- 6) Le autorizzazioni fisseranno la zona di raccolta e l'ammontare del diritto, che sarà versato alla direzione del Parco.
- 7) In apposito elenco, da pubblicarsi a norma dell'ultimo capoverso del precedente articolo, saranno indicati ogni anno le piante medicinali ed aromatiche cui la direzione dell'Ente ha vietato la raccolta.
- 8) Chiunque sia autorizzato alla raccolta delle piante protette dovrà attenersi alle istruzioni che saranno impartite all'atto della autorizzazione.
- 9) L'esecuzione di tagli in bosco dovranno essere preventivamente approvati dall'Ente Parco nel caso dei progetti e delle relazioni in suoli pubblici e privati.
- 10) Qualora l'Ente Parco ritenga, per conservare l'entità del bosco per motivi scientifici o per bellezza naturale, di negare, in tutto o in parte, l'esecuzione del taglio progettato, fissa la misura dell'indennizzo da corrispondere al proprietario del bosco.
- 11) La deliberazione dell'Ente sarà notificata alla parte interessata dalla direzione del Parco.
- 12) Se il proprietario non accetta il compenso offertogli, ne fa dichiarazione scritta alla direzione del Parco, designando in pari tempo il proprio arbitro.

- 13) Entro 15 giorni dalla presentazione di detta dichiarazione, l'Ente Parco procederà alla nomina del proprio arbitro, informandone il pretore competente per la costituzione del collegio arbitrale, che dovrà decidere nel termine massimo di due mesi dalla sua convocazione.

## ARTICOLO 10

### *Interventi selvicolturali di gestione ordinaria e straordinaria*

- 1) Gli interventi selvicolturali di gestione ordinaria e straordinaria dei soprassuoli boscati eseguiti da soggetti pubblici e privati sono sottoposti al rispetto delle indicazioni tecniche previste dal piano del Parco, per le rispettive zone omogenee di appartenenza.
- 2) La verifica delle rispondenze dei criteri di intervento rispetto al piano del Parco spettano al personale tecnico e di vigilanza del Parco e al personale dell'attuale Corpo forestale dello Stato.
- 3) L'attuazione delle previsioni del piano del Parco attraverso gli interventi selvicolturali conformi allo stesso devono essere preventivamente comunicati al Parco e al Corpo forestale dello Stato in tempo utile per la verifica degli stessi alle prescrizioni tecniche, ma non sono soggetti a nulla osta specifico.
- 4) Per tutte le norme tecniche non espressamente contenute nel piano del Parco vigono le disposizioni regionali e le prescrizioni di massima ai sensi delle seguenti norme: Regio Decreto 23 dicembre 1923 n. 3267, L.R. 42/98 e s.m.i., D.G.R. 956/2000 "Regolamento taglio boschi" e s.m.i e D.G.R. n. 655/08 concernente la regolamentazione in materia forestale per le aree della Rete Natura 2000 in Basilicata.

## ARTICOLO 11

### *Recupero del legname di risulta e della legna morta*

- 1) Nel caso di interventi selvicolturali attuati da soggetti pubblici nelle aree di proprietà pubblica, qualora non vi siano specifici accordi contrattuali

con le imprese esecutrici delle opere, il materiale legnoso di risulta può essere prelevato sul posto dai cittadini residenti nei Comuni aderenti al Parco, purché tale prelievo non sia a fine di lucro personale e non comporti ostacolo, ritardo o danneggiamento ai soggetti esecutori delle opere, alla proprietà, all'ambiente e agli interessi collettivi.

- 2) La raccolta della legna morta è consentita ai soli residenti nell'area del parco, nei limiti delle esigenze personali e familiari previa autorizzazione da parte del parco derivante da apposito avviso pubblico.
- 3) Il prelievo potrà avvenire previa autorizzazione del Parco e dell'ente proprietario.

## ARTICOLO 12

### *Prevenzione e lotta agli incendi*

- 1) Il Parco promuove gli interventi di prevenzione agli incendi boschivi come interventi essenziali nella gestione delle aree boscate e delle aree funzionalmente a queste connesse.
- 2) A tale scopo si intendono di particolare importanza le opere di manutenzione periodica della viabilità di servizio
- 3) La rete viaria deve essere mantenuta in grado di assolvere il compito di garantire la percorribilità in sicurezza dei mezzi di soccorso.
- 4) Si intendono opere di manutenzione periodica il mantenimento del piano viario; la creazione di nuove scoline per il deflusso delle acque meteoriche e manutenzione di quelle esistenti; il livellamento di eventuali sporgenze rocciose del piano viario; l'asportazione di detriti, quali terra, roccia e materiale vegetale, caduti sul piano viario; il taglio della vegetazione insorta sul piano viario, nelle scoline laterali o sulle banchine; la potatura di rami aggettanti sulla strada che possano ostacolare il transito di mezzi; l'asportazione di ostacoli di qualsiasi genere e dimensione di provenienza accidentale o illegittima, che impediscano il passaggio di mezzi e persone; il ricarico del piano viario con materiali inerti compatibili di tratti localizzati.

## ARTICOLO 13

### *Bruciatura delle stoppie*

- 1) Fatte salve le disposizioni di polizia forestale e la normativa vigente (L.R. 13 del 22 febbraio 2005), è consentito bruciare le stoppie e gli altri residui vegetali nei limiti stabiliti dai commi successivi.
- 2) Quando si bruciano le stoppie, è obbligatorio adottare tutte le cautele necessarie a difesa dell'area circostante e delle proprietà altrui.
- 3) Salvo che sia disposto diversamente, anche in sede di regolamenti locali, è vietato dare fuoco alle stoppie tra il 15 giugno e il 30 settembre, in giornate ventose e a distanza inferiore a cento metri dai boschi, dalle siepi e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile. In ogni caso, chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona fino a quando il fuoco stesso non sia spento dotato dei mezzi idonei all'eventuale spegnimento delle fiamme e, ove occorra, facendosi coadiuvare da quante persone siano necessarie per operare in sicurezza secondo le cautele del buon padre di famiglia.

## ARTICOLO 14

### *Paesaggio forestale*

- 1) La valenza paesaggistica ed estetica è elemento di valutazione da parte del Parco nella gestione delle risorse naturali, culturali e del territorio.
- 2) Il Parco tutela il paesaggio quale somma di valori naturali e antropici tradizionali tra loro frammisti.

## ARTICOLO 15

### *Interventi fitosanitari*

- 1) In caso di attacchi parassitari di origine animale, vegetale o virale che interessino i soprassuoli boscati del Parco sono ammessi interventi straordinari funzionali al contenimento dei danni e finalizzati alla conservazione del patrimonio naturale. Tali interventi, in quanto straordinari e non prevedibili, devono essere concordati con il Parco, il quale prima del rilascio

del nulla osta, si attiverà, d'intesa con i Comuni interessati, per le necessarie verifiche tecniche e scientifiche con gli uffici provinciali e regionali.

## ARTICOLO 16

### *Rimboschimenti*

- 1) Le opere di piantagione di specie forestali arboree e arbustive eseguite in qualunque ambito territoriale del Parco devono essere realizzate con specie autoctone.
- 2) L'esecuzione di rimboschimenti, volontari o assistiti deve essere preventivamente autorizzata dal Parco.
- 3) Non sono considerati rimboschimenti la messa a dimora di piante ornamentali all'interno di giardini, di parchi e di pertinenze di fabbricati residenziali o produttivi, le piantagioni di vite, olivo, fruttiferi eseguite in superfici agrarie, il verde urbano.

## ARTICOLO 17

### *Tutela dei pascoli*

- 1) L'Ente Parco nell'interesse della ricostruzione dei boschi deteriorati e dell'impianto dei nuovi boschi, ovvero della conservazione di determinate specie vegetali e animali, nonché di località ritenute di notevole interesse, può imporre speciali limitazioni e divieti all'esercizio del pascolo.
- 2) A tale effetto la Direzione del Parco almeno un mese prima dell'epoca in cui consuetudinariamente si stipulano i contratti di pascolo, informerà i proprietari delle limitazioni che per quell'anno siano state eventualmente deliberate.
- 3) Per le limitazioni ed i divieti di pascolo potrà essere corrisposto un indennizzo.

## ARTICOLO 18

### *Raccolta dei prodotti del sottobosco*

Al fine di coniugare la tutela delle risorse naturali e la fruizione e l'uso del territorio del Parco, le presenti norme disciplinano la raccolta per uso alimentare, commerciale e scientifico dei prodotti spontanei del bosco, con particolare riferimento ai funghi epigei.

Ai fini precisati nel comma precedente, la raccolta dei prodotti del sottobosco è differenziata in funzione della diversa zonizzazione del territorio, secondo quanto specificato nel presente articolo.

Nell'area di riserva generale orientata (R2) la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco è ammessa con le limitazioni disciplinate dai successivi articoli.

La raccolta dei funghi e dei tartufi è disciplinata dalle leggi regionali L.R. 14.12.1998 N. 48 e s.m.i (funghi epigei) e L.R. 27.03.1995 n. 35 (tartufi)

Fatte salve le prescrizioni della normativa regionale e dello stesso Parco, la raccolta degli altri prodotti vegetali del sottobosco è libera e senza necessità di alcun tipo di autorizzazione.

E' fatta salva la possibilità per il Parco, in deroga alla presente disciplina, di limitare ulteriormente fino ad impedire del tutto il prelievo di prodotti vegetali spontanei, in presenza di motivazioni scientifiche di tutela o di eventi eccezionali.

## ARTICOLO 19

### *Piante eduli*

1) La raccolta delle piante eduli, di quelle usate come condimento in cucina e dei frutti in generale, quali ad esempio:

- |                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| - Diplotaxis tenuifolia (L.) Dc., | Rucola Selvatica |
| - Diplotaxis muralis (L.) Dc.     | Rucola Selvatica |
| - Diplotaxis eruroides (L.) Dc.   | Rucola Selvatica |
| - Portulaca oleracea L.           | Portulaca        |
| - Sinapis spp.                    | Senape           |

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| - Cichorium intybus L.                | Cicoria            |
| - Asparagus acutifolius L.            | Asparago selvatico |
| - Beta vulgaris L.                    | Barbabietola       |
| - Scolymus hispanicus L.              | Cardogna comune    |
| - Foeniculum vulgare Miller           | Finocchio          |
| - Origanum heracleoticum L.           | Origano            |
| - Capparis spinosa var. inermis Turra | Cappero            |
| - Thymus serpyllum L.                 | Timo               |
| - Borago officinalis L.               | Borragine          |

é consentita liberamente ai residenti e ai visitatori nei limiti delle esigenze personali e familiari escluso comunque qualsiasi metodo massiccio ed industriale, alle seguenti condizioni:

- a) purchè non siano danneggiate le parti rimanenti delle piante;
- b) purchè il quantitativo di piante complessivamente raccolto nella giornata non ecceda il chilogrammo a persona.

## ARTICOLO 20

### *Piante officinali*

- 1) La raccolta delle piante spontanee officinali in assenza di norme regionali va disciplinata secondo le precedenti leggi sulla flora regionale (R.D. 26 maggio 1932, n.772 e R.D.30 febbraio 1933 n.675).
- 2) la quantità giornaliera per persona non deve superare il mezzo chilogrammo.
- 3) Sono vietate le raccolte massicce ed industriali.



## ARTICOLO 21

### *Raccolta dei tartufi*

- 1) La raccolta dei tartufi nel territorio protetto è consentita previa autorizzazione del Parco secondo i dettami dell'art. 6 comma 3 della L.R. 27.03.1995 n. 35;
- 2) le modalità di ricerca e prelievo sono quelle definite dalla L.R. 27.03.1995 n. 35

## ARTICOLO 22

### *Disciplina per la Raccolta dei Funghi*

#### *Finalità e principi.*

- 1) La presente disciplina regola la raccolta dei funghi epigei spontanei nel territorio del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane secondo quanto stabilito nell'art. 6 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle esigenze di tutela ambientale e di sviluppo economico e sociale delle collettività ricadenti all'interno del Parco. Le stesse si intendono quali Norme Transitorie vigenti fino alla approvazione dell'apposito Regolamento del Parco definito ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 47/1997.
- 2) Nel territorio del Parco la raccolta dei funghi epigei spontanei è comunque subordinata ad obiettivi generali di conservazione dell'integrità territoriale e degli equilibri degli ecosistemi. Gli effetti della raccolta sugli ecosistemi del Parco saranno costantemente monitorati attraverso indagini scientifiche al fine di verificare la compatibilità della raccolta con le finalità di conservazione.

#### *Raccolta dei funghi*

- 1) Per "raccolta", ai sensi della presente disciplina, si intende la raccolta dei funghi epigei spontanei di qualunque specie.
- 2) E' vietata la raccolta dei funghi decomposti e di quelli tossici, nonché il danneggiamento o la distruzione volontaria di funghi o parti di funghi di qualsiasi specie.

- 3) La raccolta dei funghi nelle aree autorizzate del territorio del Parco Regionale è consentita esclusivamente previa autorizzazione dell'Ente Parco, secondo le modalità e nei limiti stabiliti nella presente disciplina.

*Autorizzazione alla raccolta.*

- 1) Ai fini della raccolta, il Parco rilascia, ai richiedenti di età maggiore di 14 anni, apposita autorizzazione a validità personale, secondo le seguenti Tipologie di fruitori :
  - a. residenti nei comuni del Parco:
  - b. residenti nei comuni confinanti con il Parco
  - c. altri:
- 2) i proprietari o conduttori di terreni a destinazione agricolo-forestale ricadenti in area parco, di estensione superiore ai cinque ettari, pur se non residenti in area parco, sono equiparati, ai fini della presente disciplina, ai residenti all'interno del Parco.
- 3) Le autorizzazioni di cui al comma 1 saranno rilasciate dall'Ente Parco su specifica richiesta. Questa dovrà essere corredata da ricevuta di versamento postale effettuato dai richiedenti sul conto corrente postale del Parco. Il versamento postale dovrà essere fatto esclusivamente a nome del raccoglitore e nella causale dovrà essere obbligatoriamente indicato l'anno solare di validità dell'autorizzazione. La mancata indicazione di tali dati equivale al mancato possesso dell'autorizzazione e sarà passibile di analoga sanzione.
- 4) Il raccoglitore durante l'attività di raccolta dovrà portare con se, oltre alla autorizzazione di cui alla presente disciplina, anche una copia dell'opuscolo predisposto dal Parco, contenente la presente disciplina e le indicazioni relative al comportamento da tenere all'interno del Parco. Tale opuscolo è disponibile gratuitamente presso gli Uffici dell'Ente, presso i Comandi Stazione del CFS, presso i Centri Visita e presso numerosi esercizi pubblici dei Comuni del Parco. Sul sito del Parco [www.parcogallipolicognato.it](http://www.parcogallipolicognato.it) sarà inoltre scaricabile e stampabile la versione digitale di tale opuscolo.
- 5) Il costo delle autorizzazioni di cui alla presente disciplina sarà definito con apposita Deliberazione di Consiglio Direttivo. Per i residenti in area parco tale costo viene decurtato del 50%.

- 6) I tesserini verranno rilasciati presso la Sede dell'Ente. Su richiesta scritta, redatta sull'apposito modulo, l'Ente Parco invierà tali tesserini anche via posta ordinaria.
- 7) L'Ente Parco, in considerazione della disponibilità della risorsa fungina e di particolari esigenze di tutela del territorio nel suo complesso, si riserva di limitare o sospendere il rilascio delle autorizzazioni, dandone adeguata ed opportuna informazione preventiva.
- 8) Il ricavato derivante dal rilascio delle autorizzazioni sarà utilizzato dal Parco, compatibilmente con le esigenze di bilancio e sentita la Comunità del Parco, per finanziare interventi di manutenzione della rete sentieristica nonché di manutenzioni e miglioramenti ambientali, di monitoraggio sugli effetti della raccolta sull'ecosistema, di informazione ed educazione sulla tematica dei funghi, sul loro ruolo nell'ecosistema e sulle corrette modalità di raccolta.
- 9) Ai minori di anni 14 è consentita la raccolta purché accompagnati da persona munita di autorizzazione e sotto la sua responsabilità. I funghi raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.
- 10) I proprietari di edifici ad uso abitativo all'interno del Parco Regionale che abbiano la residenza al di fuori dei comuni del Parco, sono comunque equiparati, ai fini della presente disciplina, ai residenti nei comuni del Parco. Al momento della richiesta dell'autorizzazione dovranno esibire idonea attestazione o autocertificazione di proprietà di un immobile di tale tipologia.

#### *Limiti alla raccolta*

- 1) L'autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco consente la raccolta sino ad un massimo di Kg. 3 (tre) (salvo il caso di un singolo esemplare o un ceppo di esemplari concresciuti di maggior peso), di cui non più di 1 (uno) kg di Amanita caesarea (Ovolo buono) ed 1 (uno) kg di Calocybe gambosa (Prugnolo).
- 2) Il superamento dei quantitativi di cui sopra per oltre il doppio dei limiti previsti costituisce pregiudizio per la conservazione della risorsa fungina e rappresenta dunque ulteriore infrazione sanzionata secondo quanto previsto al comma 1 dell'art. 60.

*Modalità di raccolta*

- 1) La raccolta è ammessa esclusivamente nei boschi e nei terreni non coltivati nei quali sia consentito l'accesso. La raccolta può essere esercitata solo nelle ore diurne, dal sorgere del sole fino al tramonto.
- 2) I funghi devono essere raccolti interi, compresa la parte infissa nel terreno. Eventuali resti di micelio asportati con la raccolta devono essere ripuliti sul posto.
- 3) Nella raccolta è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l'apparato radicale della vegetazione.
- 4) I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori rigidi od a rete, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore. E' vietato l'uso di sacchetti o buste in plastica.
- 5) E' vietata la raccolta e l'asportazione, anche a fini di commercio, della cortice superficiale del terreno, salvo che per le opere di regimazione delle acque, per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e dei paesaggi e per le pratiche colturali autorizzate e fermo restando comunque l'obbligo dell'integrale ripristino anche naturalistico dello stato dei luoghi.
- 6) Per ragioni di carattere ecologico e sanitario è vietata la raccolta dell'*Amanita caesarea* (Ovolo Buono) allo stato di ovulo chiuso, cioè con le lamelle non visibili e non esposte all'aria.
- 7) La raccolta della *Calocybe gambosa* (Prugnolo), per ragioni di salvaguardia della specie, è ammessa solo a partire dal 15 aprile di ogni anno.
- 8) Fatto salvo il caso di esemplari concresciuti in cui almeno un individuo supera le dimensioni minime sotto indicate, è vietata la raccolta per le specie di seguito elencate di esemplari con dimensioni minime del cappello inferiori a :
  - cm. 4 (quattro) per il genere *Boletus* ;
  - cm. 2 (due) per la *Calocybe gambosa* (Prugnolo) e per il *Cantharellus cibarius* (Gallinaccio) .
- 9) La raccolta è inoltre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo, salvo che ai proprietari o possessori; infine la raccolta è vietata: nelle aree a verde pubblico, per una distanza di m. 20 dal margine della carreggiata di strade statali e provinciali, nelle aree a discarica, nelle aree industriali e artigianali.

*Raccolta a fini scientifici*

- 1) L'Ente Parco può autorizzare la raccolta di funghi, anche in deroga ai limiti e ai divieti di cui alla presente disciplina, per particolari necessità di ricerca scientifica, o eccezionalmente in occasioni di mostre, seminari ed altre manifestazioni aventi carattere scientifico-divulgativo.
- 2) La deroga ai limiti e ai divieti dovrà essere autorizzata nominalmente ed indicando, ove possibile, località, modalità e limiti della raccolta.
- 3) Le richieste di autorizzazione a fini scientifici devono pervenire al Parco almeno 20 giorni prima del/i giorno/i richiesto/i.

*Attività di raccolta dei funghi a scopo economico*

- 1) Tramite procedure di formazione e selezione individuate con appositi atti degli Organi dell'Ente, il Parco può attribuire ai soggetti che possiedono i requisiti sotto specificati, il titolo di "Raccoglitore a scopo economico di funghi epigei spontanei nel territorio del Parco".
- 2) L'attribuzione della qualifica di raccoglitore a scopo economico è subordinata anche alla sottoscrizione di un apposito protocollo, da approvarsi nell'ambito delle procedure di cui al comma 1 del presente articolo, relativo alla commercializzazione dei funghi raccolti attraverso programmi che ne valorizzino e caratterizzino la provenienza, nel rispetto delle vigenti normative nazionali e comunitarie. Nell'ambito di tale protocollo potrà essere prevista la possibilità di cessione, anche onerosa, ai raccoglitori professionali abilitati dei funghi eventualmente confiscati dal Parco secondo quanto previsto dal successivo art. 60.
- 3) Oltre al rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali in materia, comprese quelle di carattere fiscale e commerciale, per l'ottenimento del riconoscimento della qualifica di raccoglitore a scopo economico nel Parco i soggetti interessati dovranno possedere i seguenti requisiti:
  - a) Residenza nel perimetro del Parco o nel territorio di uno dei comuni ad esso confinanti, da almeno due anni.
  - b) Assenza di condanne o di procedimenti penali in corso per reati contro l'ambiente.
- 4) Ai raccoglitori a scopo economico abilitati dall'Ente Parco è consentita la raccolta dei funghi epigei spontanei per tutti i giorni della settimana e senza limiti di quantità giornaliera di raccolta, fermo restando però tutti gli altri limiti come quelli quantitativi previsti all'art. 54 per l'Amanita caesa-

rea e per la *Calocybe gambosa*.

- 5) L'attribuzione della qualifica di raccoglitore a scopo economico è effettuata a tempo indeterminato. L'Ente Parco potrà procedere alla sospensione o alla revoca della qualifica in caso di violazione, sia di tipo amministrativo che penale, alle vigenti normative in materia ambientale e comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario al fine di garantire il rispetto delle finalità istitutive del Parco.
- 6) Con appositi atti di Consiglio Direttivo potranno essere individuati territori interni al Parco, appositamente tabellati, nei quali, per ragioni di riduzione dell'impatto antropico sugli ecosistemi e sulle specie di interesse prioritario, la raccolta dei funghi è vietata.

#### *Attività di raccolta dei funghi a scopo educativo*

- 1) Le guide ambientali ed escursionistiche riconosciute dalla Regione Basilicata, che abbiano frequentato e superato un percorso formativo appositamente predisposto dal Parco, possono accompagnare nel territorio del Parco gruppi di massimo 25 persone per l'effettuazione di attività di raccolta dei funghi a scopo educativo.
- 2) A tale scopo le guide dovranno acquistare presso l'Ente Parco autorizzazioni giornaliere, sotto forma di appositi tesserini, da cedere ai componenti del gruppo, così come disciplinato per le strutture ricettive al successivo articolo 57.
- 3) La raccolta dei funghi effettuata dalle persone accompagnate dalle guide abilitate, dovrà rispettare i limiti e le norme previste nella presente disciplina. I raccoglitori accompagnati dalle guide come sopra descritte, possono essere anche minorenni.
- 4) Per l'effettuazione della raccolta dei funghi ai sensi del presente articolo non è necessaria l'autorizzazione dell'Ente Parco; la guida che accompagna i raccoglitori dovrà però mostrare al personale di sorveglianza, in base a semplice richiesta verbale, la ricevuta fiscalmente valida, nominalmente rilasciata al singolo raccoglitore per la prestazione di accompagnamento e guida, ai sensi della vigente normativa.
- 5) L'abilitazione alla guida per l'attività di cui al presente articolo potrà essere revocata a seguito di accertato comportamento contrario alle norme della presente disciplina ed alla restante normativa del Parco. Entro il 31 dicembre di ogni anno ciascuna guida abilitata presenta all'Ente Parco

una breve relazione sull'attività svolta con l'indicazione del numero di raccoglitori accompagnati e delle giornate di raccolta effettuate.

*Raccolta dei funghi da parte degli ospiti di attività ricettive*

- 1) Le strutture ricettive situate all'interno del territorio del Parco possono acquistare presso l'Ente Parco un numero limitato (definito con appositi atti dell'Ente) di autorizzazioni giornaliere, sotto forma di appositi tesserini, da cedere esclusivamente ai propri ospiti.
- 2) I predetti tesserini dovranno essere compilati a cura del gestore della struttura, riportando i dati del raccoglitore, della giornata di raccolta e della struttura ricettiva che ha ceduto il tesserino. Tali dati andranno riportati anche sulla matrice del tesserino stesso.
- 3) Contestualmente alla cessione di tali autorizzazioni il gestore della struttura ricettiva dovrà consegnare copia della presente norma e del materiale informativo eventualmente prodotto e distribuito dal Parco.
- 4) Il gestore della struttura dovrà impegnarsi a dimostrare, dietro semplice richiesta verbale del personale di sorveglianza del Parco, che il soggetto al quale è stata ceduta l'autorizzazione sia effettivamente registrato come ospite presso la struttura stessa. Il gestore della struttura dovrà inoltre restituire al Parco le matrici dei tesserini ceduti debitamente compilate, per le verifiche del caso.

*Violazioni e sanzioni*

- 1) Ogni punto contenuto negli articoli precedenti costituisce disposizione dell'Ente Parco, per cui in caso di violazione alle norme delle presenti disposizioni il personale accertante eroga, come previsto dall'art. 30, comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, per ciascuna infrazione la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1.032,00, secondo quanto previsto dalla legge 689 del 1981, salvo il fatto che la violazione stessa non costituisca infrazione più grave; si procede inoltre alla confisca di quanto raccolto in difformità dalla presente disciplina.
- 2) In caso di violazioni commesse all'interno delle Riserve Naturali dello Stato, si applica un'ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1.032,00, secondo quanto previsto dalla legge 689 del 1981.

- 3) In caso di confisca di funghi, a seguito di accertamento di violazione delle presenti disposizioni, il personale del Corpo Forestale dello Stato può procedere all'immediata distruzione del materiale confiscato, in presenza del verbalizzato, qualora ricorrano difficoltà di trasporto o conservazione dei funghi stessi. Di tale distruzione sarà fatta nota nel sommario processo verbale relativo all'infrazione. L'Ente Parco si riserva in ogni caso la possibilità di cedere a terzi i funghi confiscati, secondo procedure individuate dalla Giunta Esecutiva.
- 4) In caso di utilizzo di attrezzi vietati dalla presente disciplina (contenitori non idonei, rastrelli, uncini ecc.) l'organo di sorveglianza provvede al loro sequestro, redigendone apposito verbale;
- 5) In caso di sanzione per raccolta di funghi in assenza di autorizzazione, nel sommario processo verbale redatto dall'organo di sorveglianza alla somma della sanzione secondo quanto previsto al comma 1 dovrà essere aggiunta la somma pari al costo dell'autorizzazione non posseduta.
- 6) A coloro i quali trasgrediscano alle disposizioni della presente disciplina contenute agli articoli 52 comma 3 (raccolta in zona A), e comma 4 (raccolta senza autorizzazione), art. 53 comma 3 (mancata indicazione sul versamento postale del nome del titolare, dell'anno solare di validità dell'autorizzazione), art. 54 comma 2 (superamento dei limiti di raccolta oltre il doppio del consentito), viene automaticamente revocata l'autorizzazione alla raccolta per il residuo di validità dell'anno solare in corso. Di tale revoca viene dato atto nel verbale amministrativo elevato dall'Organo di vigilanza. A coloro i quali trasgrediscano alle altre disposizioni delle presenti norme la revoca si applica in caso di recidiva entro 2 anni dalla prima infrazione.
- 7) Salvo che il fatto costituisca reato, in ragione di comportamenti continuati che possano compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati ai sensi dell'art. 11 comma 3 della legge 394/91, a chi eserciti la raccolta dei funghi in regime di revoca a seguito dell'applicazione del comma 6 del presente articolo, oltre a quelle previste per la raccolta senza autorizzazione si applica una ulteriore sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 1.032,00, secondo quanto previsto dalla legge 689 /81, e viene interdetto il diritto all'autorizzazione per l'anno solare successivo.



*Rimando alla normativa*

- 1) Per tutto quanto non previsto nelle presenti disposizioni si rimanda alla normativa nazionale e regionale in vigore.

## **ARTICOLO 23**

*Norme comportamentali*

- 1) Durante la raccolta dei prodotti del bosco e del sottobosco, è vietato danneggiare l'ambiente naturale in qualunque sua componente, è inoltre vietato l'uso di rastrelli e attrezzi da taglio.
- 2) Durante le fasi di ricerca e raccolta è vietato causare danni al manto vegetale erbaceo e, salvo lo scavo temporaneo di buche nella raccolta dei tartufi, creare sommovimenti al suolo.
- 3) È vietato estirpare, o comunque danneggiare entità vegetali erbacee, arbustive e arboree.
- 4) È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere in ogni area di raccolta del Parco.
- 5) È vietata la raccolta di ogni specie vegetale, anche per singole parti, non espressamente indicata dalla presente disciplina.
- 6) È vietata la raccolta di piante, o parti di esse, nell'area di riserva integrale.
- 7) È vietato danneggiare, anche soltanto parzialmente, ogni specie di corpi fruttiferi non raccolti.

## **ARTICOLO 24**

*Ricerca scientifica*

- 1) La raccolta e l'utilizzo di parti rocciose e di prodotti vegetali spontanei e la cattura di animali finalizzate alla ricerca scientifica è consentita esclusivamente se è espressamente richiesta dal ricercatore o dall'ente a cui

questi appartiene e nei limiti di una specifica autorizzazione rilasciata dal Presidente del Parco, previa delibera della Giunta esecutiva.

- 2) In assenza di specifiche indicazioni contenute nella autorizzazione di cui al primo comma del presente articolo la raccolta di prodotti vegetali spontanei utili alla ricerca scientifica, avviene secondo le disposizioni delle presenti norme.
- 3) I risultati delle ricerche devono essere resi noti al Parco attraverso l'invio di copia delle pubblicazioni, se materiale edito, o sotto forma di relazione, se materiale inedito.

## ARTICOLO 25

### *Tutela della selvaggina e trasporto delle armi*

- 1) Nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco definito ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 47/1997 valgono le seguenti norme transitorie
- 2) all'interno del Parco è vietata la caccia salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici, da attuare, nelle more delle approvazioni del regolamento del Parco, sulla base di direttive regionali e sotto la diretta sorveglianza dell'Ente Parco ai sensi dell'art.22 – 6° comma della L.394/91
- 3) E' altresì vietato l'accesso con armi e strumenti atti alla caccia fatto salvo quanto previsto nei successivi capoversi:
  - a) Tutti i privati, detentori di armi per ragioni di servizio e per difesa personale, ai sensi della normativa vigente (T. U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza 18 Giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni), possono introdurre e trasportare armi, lungo le strade statali e provinciali all'interno del perimetro del Parco Regionale Gallipoli Cognato.
  - b) È fatto divieto a chiunque il trasporto e l'introduzione di armi e munizioni da caccia, ancorché scariche ed in custodia, e di qualsiasi altro mezzo distruttivo o atto alla cattura faunistica nel territorio del Parco Regionale Gallipoli Cognato, al di fuori delle previsioni della presente disciplina, e nei periodi di chiusura dell'attività venatoria, compresi i giorni di silenzio venatorio ai sensi della L. 157/92 art. 18, comma 5.

- c) I residenti e /o i dimoranti, ovvero coloro che hanno l'arma/i legittimamente denunciata/e in un immobile all'interno del Parco, nel territorio del Parco Regionale Gallipoli Cognato, detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di prelievo venatorio permesso dalla legge ed in possesso di regolare licenza, nei periodi in cui l'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L. n° 157 del 11.02.92, al fine di raggiungere le aree dove l'attività venatoria è loro consentita, possono introdurre e trasportare le proprie armi scariche ed in custodia o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna, (come da previsione della stessa L. n. 157/92 art. 21, comma 1, lettera g), dal luogo di residenza o dimora, attraverso il percorso più breve, sino all'area esterna al Parco, esclusivamente lungo le strade statali, provinciali e comunali che insistono all'interno del perimetro del Parco Regionale Gallipoli Cognato. Pertanto gli interessati dovranno inviare relativa comunicazione alla direzione del Parco almeno 15 giorni prima del periodo venatorio di utilizzo, come da modello indicato nell' allegato 1. Essa dovrà contenere, oltre alle generalità dell'interessato, l'elenco delle armi che si intendono trasportare con relativo numero di matricola e copia fotostatica del porto d'armi.
- d) I soggetti non residenti, che in via temporanea ed a qualsiasi titolo soggiornano con al seguito le armi nei Comuni ricadenti all'interno del perimetro del Parco, possono essere ammessi ad introdurre o trasportare armi, o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna, esclusivamente nel periodo in cui è ammessa l'attività venatoria, previo rilascio di una specifica autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco.
- e) Al fine del rilascio della suddetta autorizzazione (che dovrà essere esibita in caso di controlli) i non residenti dovranno inviare apposita richiesta alla direzione del Parco.
- f) Essa, oltre ad indicare le generalità dell'interessato con l'indicazione del luogo di soggiorno, gli estremi del porto d'armi, l'elenco delle armi da trasportare con l'indicazione della matricola, dovrà altresì allegare apposita documentazione di essere ospiti di residenti, o di soggiornare presso le strutture ricettive che si trovano all'interno dei Comuni del Parco, ovvero sia di essere titolari di un contratto di locazione o comodato relativo ad un immobile che si trovi in uno dei Comuni del Parco. E' altresì vietato a qualsiasi titolo il trasporto di

armi all'interno del territorio del Parco dal tramonto all'alba del giorno successivo.

- g) È fatto divieto, a tutti i soggetti di cui agli articoli 4 e 5, per i trasferimenti fra la località di residenza e/o di partenza e le località ove l'attività venatoria può essere praticata, di utilizzare strade non asfaltate e/o le piste forestali, ove esista una qualunque alternativa su strada asfaltata.
- h) I non residenti e non dimoranti nei Comuni del Parco, detentori di armi e munizioni da caccia o altri mezzi di cattura, in possesso di regolare licenza, nei periodi in cui l'attività venatoria è consentita, nel rispetto della L. n° 157 del 11.02.92, al solo fine di raggiungere per la via più breve le aree dove l'attività venatoria è loro consentita, possono introdurre e trasportare le proprie armi scariche ed in custodia o altri mezzi di cattura e distruzione della fauna, come da previsione della stessa L. n° 157/92 art. 21, comma 1, lettera g), all'interno del perimetro del Parco Regionale, esclusivamente lungo le strade statali e ex –statali, e fatto divieto lungo le strade comunali e le piste forestali.
- i) Possono trasportare armi da caccia nell'intero territorio ricadente nel perimetro del Parco gli iscritti all'Albo degli operatori di prelievo selettivo faunistico (definiti selecontrollori) istituito dalla Provincia e dal Parco, limitatamente ai soggetti autorizzati volta per volta, in relazione ai trasferimenti necessari allo svolgimento delle attività di prelievo selettivo nei giorni di calendario degli stessi, nelle località e secondo le modalità previste e stabilite dall'Ente Parco.
- j) Nei periodi in cui l'attività venatoria è chiusa è consentita ai soli residenti nel territorio del Parco l'introduzione e il trasporto delle armi per attività sportive - ricreative e per la manutenzione delle stesse solo lungo le strade statali e ex –statali utilizzando il tratto più breve per il loro raggiungimento. E' fatto divieto lungo le strade comunali e le piste forestali,
- k) Possono introdurre mezzi di cattura della fauna nel territorio del Parco:
  - i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto del Parco, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nei programmi di ricerca;

- i ricercatori autorizzati allo svolgimento delle attività di ricerca scientifica, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nella stessa autorizzazione dell'Ente;
  - gli operatori autorizzati dal Parco al prelievo selettivo del cinghiale tramite trappolamento con i mezzi di cattura indicati nei programmi e nei piani di prelievo previsti, limitatamente al numero e alle caratteristiche dei capi da prelevare definiti dal Parco;
- l) le attività di cattura temporanea per l'inanellamento a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente dai titolari di specifico permesso secondo quanto disposto dall'art. 4 della L. 157/92.
- m) Sono esenti dall'obbligo di richiedere l'autorizzazione:
- I corpi armati, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi regolamenti militari;
  - Le forze di polizia, limitatamente alle armi in dotazione previste dai rispettivi ordinamenti dei corpi di appartenenza;
  - e) Gli agenti dipendenti da Enti Locali con qualifiche di polizia giudiziaria ( art. 57,3° comma, C.P.C.) e agenti di pubblica sicurezza, limitatamente alle armi in dotazione, allo svolgimento di attività venatoria, negli orari e nei luoghi comandati di servizio e nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza;
  - Gli addetti alla polizia Municipale, limitatamente alle armi in dotazione e nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza;
  - Le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente al numero ed alle specie delle armi loro consentite, purché esentati dall'obbligo della denuncia delle armi( art. 10, L. 110/75).
- n) Non rientrano nei casi di esenzione di cui sopra i guardiacaccia volontari, i soggetti incaricati dalle associazioni venatorie per attività di vigilanza, le guardie particolari giurate nominate per la vigilanza volontaria venatoria o per qualsiasi attività di vigilanza non espressamente sopra menzionata..
- o) L'inosservanza e/o l'infrazione alle prescrizioni previste dalle presenti norme comportano l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 30, comma 1, della L. n° 394/91 e delle sanzioni penali e amministrative previste agli artt. 30, 31 e 32 previste nella L. 157/92. Se il fatto costituisce più grave reato in violazione di ogni

altra previsione di legge, si applicheranno le disposizioni del codice penale nonché di ogni altra legge vigente in materia.

- p) La sorveglianza, per il rispetto delle disposizioni delle presenti norme è affidata al Corpo Forestale dello Stato, alla Polizia provinciale e agli agenti di polizia locale. La sorveglianza potrà essere esercitata anche da guardie giurate/parco eventualmente nominate dall'Ente Parco.
- 4) Dal Direttore del Parco potranno essere rilasciati speciali permessi di accesso nel parco con armi cariche per giustificati motivi di difesa personale, fermo restando il divieto di usarle per caccia non consentita a norma della presente disciplina. Detti permessi non dispensano dall'obbligo della licenza del porto d'armi richiesto dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.
- 5) Entro il perimetro del parco è fatto obbligo ai pastori e guardiani di armenti di sorvegliare affinché i cani non danneggino la selvaggina e non vengano abbandonati nei casi di trasferimento delle greggi e degli armenti.
- 6) I cani trovati vaganti nel territorio del Parco saranno catturati dagli agenti di vigilanza, condotti al canile municipale di uno dei Comuni del Parco e tenuti 15 giorni a disposizione del proprietario, che potrà riscattarli dietro pagamento di un rimborso delle spese di mantenimento. Trascorso tale termine la Direzione del Parco provvederà alla vendita del cane al migliore offerente e tratterà il prezzo ricavato.
- 7) Le armi e i mezzi pesanti per la caccia che siano confiscati ai contravventori, o che rimangano di proprietà dell'Ente Parco in seguito a conciliazione o oblazione, verranno venduti dalla Direzione al miglior offerente.

## ARTICOLO 26

### *Norme per l'esercizio della pesca*

- 1) Nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco definito ai sensi dell'art.20 della L.R. n. 47/1997 valgono le seguenti norme transitorie
- 2) Le presenti norme sono redatte ai sensi dell'art.68 del Piano del Parco ed in osservanza a quanto stabilito dalla Legge Regionale del 9 luglio

2009, n. 20, "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata" che, all'art. 16, comma 1, lettera g, stabilisce che l'esercizio di pesca è vietata, nelle aree istituite a Parco, a decorrere dalla data di adozione della presente disciplina che, ai sensi del comma 4 dell'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, stabilisce anche le eventuali deroghe ai divieti di cui al comma 3 dello stesso articolo di legge.

- 3) Per finalità di tutela ambientale, in qualsiasi momento, l'esercizio della pesca potrà essere modificato, sospeso o vietato

#### *Località di pesca*

- 1) L'esercizio della pesca sportiva nelle acque ricadenti nel territorio del Parco è consentito, previa autorizzazione dell'Ente Parco, esclusivamente nelle acque ricadenti nel territorio della Diga del torrente Camastra, nel rispetto di quanto disposto dall'Ente gestore della stessa – Ente Irrigazione, ponendosi a distanza non inferiore di 100 m dall'opera di sbarramento (da intendersi sia a monte che a valle) e nel tratto del Fiume Basento ricadente nel territorio della Provincia di Matera.
- 2) È sempre vietato esercitare la pesca collocandosi sopra ponti, viadotti, opere di sbarramento totale o parziale dei corsi d'acqua.
- 3) Le restanti acque interne ricomprese nel territorio del Parco che non sono state contemplate nel presente articolo, comprese le zone di ripopolamento e frega e le zone di protezione delle specie ittiche, sono da considerare come Zone di divieto di pesca.

#### *Autorizzazione*

- 1) L'autorizzazione da parte dell'Ente Parco può essere rilasciata a chi sia già in possesso di valida licenza per la pesca nelle acque dolci rilasciata dalle competenti autorità. Essa è strettamente personale, deve riportare le complete generalità del titolare e il periodo di efficacia. Per esercitare la pesca, il pescatore deve fare richiesta all'ente Parco allegando alla domanda tutti i documenti su richiamati, specificando in quale categoria rientra, secondo quanto riportato in appresso, previo pagamento dei diritti stabiliti.

*Tempi di pesca*

- 1) La pesca nelle acque ricadenti nel territorio del Parco è consentita nei tempi e modi previsti dal "Piano Ittico Regionale" approvato con D.C.R. n. 813 dell'11 maggio 2004 e quanto stabilito Legge Regionale 9 luglio 2009, n. 20 Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolamentazione della pesca nelle acque pubbliche interne della Basilicata (B.U. REGIONE BASILICATA N.31 del 22 luglio 2009).

*Metodi di pesca*

- 1) Nelle acque ricadenti nel territorio del Parco è consentita esclusivamente la pesca secondo i metodi di seguito riportati:
  - a) L'unico attrezzo per la cattura dei pesci il cui utilizzo è consentito nelle acque ricadenti nel territorio del Parco è la canna da pesca.
  - b) La pesca può essere esercitata con non più di una canna con lenza, con o senza mulinello.
  - c) È consentito l'utilizzo di un solo amo che può terminare con un solo dardo, sprovvisto di ardiglione.
  - d) È vietato l'uso di ami o esche artificiali o imitazioni di animali acquatici, provvisti di più dardi.
  - e) È vietata qualsiasi forma di pasturazione, l'uso di uova di salmone o di sangue solido o liquido e l'utilizzo di pesci e gamberi; l'uso come esca delle larve di mosca carnaria (bigattino), di uova di salmone o di sangue solido o liquido e l'utilizzo di pesci e gamberi o delle interiora di animali.
  - f) E' consentito esclusivamente l'uso di esche naturali diverse da quelle sopra indicate ed artificiali, del cucchiaino, della mosca e del verme.
  - g) È vietato l'uso di reti, tramagli e attrezzature similari.
  - h) E' vietata la pesca con le mani, la pesca subacquea e la pesca in acque ghiacciate.
  - i) E' vietata la pesca con sostanze tossiche, anestetiche, esplosive.
  - j) E' consentita il trattenimento dei capi pescati durante le gare di pesca sportiva con finalità competitive, per il tempo strettamente necessario richiesto per la pesatura, in seguito a tale operazione il pesce deve essere immediatamente liberato.



- k) E' vietato l'uso di ecoscandagli, sonar ed ogni altro mezzo di ricerca elettronica per l'individuazione del pesce.
- l) E' vietato l'esercizio della pesca dai ponti a transito veicolare.

#### *Prelievo*

- 1) Il prelievo nelle acque ricadenti nel territorio del Parco è consentita nei modi e nei termini di quanto riportati dal "Piano Ittico Regionale" approvato con D.C.R. n. 813 dell'11 maggio 2004.

#### *Autorizzazione*

- 1) Per esercitare la pesca nelle acque ricadenti nel territorio del Parco è necessario possedere ed avere al seguito i seguenti documenti:
  - a) licenza di pesca in corso di validità;
  - b) autorizzazione rilasciata dal Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, ai sensi dell'art. 3 della presente normazione.
- 2) L'autorizzazione è rilasciata previo pagamento dei diritti stabiliti all'art. 10 delle presenti norme.

#### *Ripopolamenti e immissioni*

- 1) E' vietato operare ripopolamenti in tutte le acque fluviali e lacustri del territorio del Parco senza autorizzazione preventiva dell'Ente Parco, che sarà rilasciata sentito il parere dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).
- 2) può essere autorizzata l'immissione di specie ittiche autoctone in occasione di gare sportive e le specie da immettere devono essere accompagnate da adeguata certificazione sanitaria rilasciata dalle autorità competenti.

#### *Norme di protezione e salvaguardia generali*

- 1) È vietato negli ambienti acquatici del Parco qualsiasi tipo di manomissione del fondo e dell'alveo.

*Diritti di pesca*

- 1) Il rilascio dei permessi di pesca avverrà a fronte del pagamento di una quota secondo le modalità di seguito indicate.
  - a) **Pescatori residenti nei comuni del Parco:** permesso stagionale per l'esercizio della pesca nelle acque ricadenti nel Parco € 5,00;
  - b) **Pescatori non residenti nei comuni del parco ma residenti in Basilicata:** permesso stagionale per l'esercizio della pesca nelle acque ricadenti nel Parco € 10,00;
  - c) **Pescatori non residenti in Basilicata:**
    - permesso per tre giorni per la pesca nelle acque del Parco € 10,00;
    - permesso stagionale per la pesca nelle acque del Parco € 50,00

*Norme generali*

- 1) Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente disciplina, sono richiamate la L.R. 24/1997, n. 47; la L.R. n. 28/1994; la L.394/1991 e le normative nazionale e regionali vigenti in materia di pesca nelle acque dolci.

*Norma transitoria*

- 1) La presente normazione perde efficacia con l'adozione del Regolamento del Parco.

## **ARTICOLO 27**

*Sorveglianza*

- 1) La sorveglianza all'interno del Parco è assicurata dal Corpo Forestale dello Stato, dalla Polizia Provinciale, dai Vigili Urbani e dai Corpi della Pubblica Sicurezza, da apposite guardia-parco inserite nella propria pianta organica o, in via provvisoria, guardie giurate convenzionate;
- 2) Ai dipendenti dell'Ente Parco cui sono attribuiti poteri di sorveglianza, è riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi degli artt. 133-134 del T.U. di Pubblica Sicurezza.

## ARTICOLO 28

### *Marchio del Parco*

- 1) L'Ente Parco potrà adottare un proprio "marchio" identificativo delle proprie attività di tutela e promozione del territorio del Parco.
- 2) L'utilizzazione commerciale, imprenditoriale o ad altro titolo del "marchio del Parco" è disciplinata da apposito regolamento del Parco.

## ARTICOLO 29

### *Protezione della proprietà artistica*

- 1) La ripresa fotocinematografica, o altro sistema mediale, nel Parco è del tutto libera se effettuata per scopo personale e dilettantistico, senza finalità a carattere speculativo o commerciale.
- 2) Le riprese a scopo speculativo o commerciale devono essere invece preventivamente autorizzate dal Parco su esplicita e tempestiva richiesta scritta degli interessati, salvo il caso in cui si tratti di ripresa rientrante nel diritto di cronaca giornalistica. Nel caso in cui l'autorizzazione venga concessa, essa è subordinata al pagamento di un diritto ed all'osservanza di speciali norme.
- 3) L'entità del diritto verrà stabilito annualmente dal C.D. del Parco.
- 4) La ripresa fotocinematografica deve essere effettuata seguendo scrupolosamente le disposizioni impartite dal personale del Parco, senza recare disturbo alle specie animali, e senza danneggiare le essenze vegetali ed in genere l'ambiente naturale.
- 5) Chi effettua la ripresa è inoltre tenuto a consegnare al Parco almeno un esemplare delle pellicole o delle diapositive stampate, ovvero tre copie positive delle foto sviluppate.
- 6) In caso di ripresa non autorizzata o di esposizione, riproduzione o vendita del relativo materiale, è previsto il sequestro accompagnato da una congrua ammenda ai sensi delle leggi istitutive del parco.

## CAPO IV

*Attività turistico ricreative, educative, di ricerca*

---

### ARTICOLO 30

#### *Centri visita*

- 1) I Centri visita del Parco hanno lo scopo di fornire al pubblico le informazioni fondamentali sulle caratteristiche morfologico/paesaggistiche, naturalistiche, ambientali e storico/culturali dei territori del Parco, sulle specie in esso protette, e sulle modalità di tutela e fruizione del territorio stesso.
- 2) Essi rappresentano inoltre i luoghi di organizzazione e di partenza delle attività di fruizione del Parco.
- 3) A tal fine il Centro-Visita dovrà essere così strutturato:
  - a) sala di accoglienza ospiti con uffici di reception dell'Ente-Parco;
  - b) sala/museo, con mostra permanente sulla estensione e zonazione territoriale del Parco, ricostruzione delle principali caratteristiche e pregi morfologici/ambientali del territorio del Parco;
  - c) sale proiezioni di filmati sul Parco e le sue attività;
  - d) punto di ristoro interno, con servizi;
  - e) area di parcheggio adiacente (eventuale) o area per sosta e pic-nic.
  - f) Altri servizi e strutture potranno essere previste in relazione al particolare tematismo del Centro Visita, ed alla particolare forma di gestione.
- 4) Il Centro visita potrà essere a gestione pubblica (diretta dell'Ente-Parco) o privata; in quest'ultimo caso le modalità di gestione, i corrispettivi ecc., saranno stabiliti in apposita convenzione da stipulare tra Ente Parco e soggetto affidatario.

## ARTICOLO 31

### *Impianti turistico-ricettivi*

- 1) Sono costituiti da:
  - a) alberghi,
  - b) foresterie,
  - c) aree di sosta per tende e camper
  - d) strutture per la fruizione outdoor degli ambienti naturali
- 2) Saranno collocati ove previsto dal Piano del Parco, secondo le prescrizioni tecniche ivi individuate.
- 3) La loro realizzazione e/o gestione è promossa dall'Ente Parco, nell'ambito della sua attività di organizzazione e promozione di un ordinato turismo, selezionato e qualificato, compatibile con la tutela e valorizzazione del territorio del Parco.
- 4) Verranno particolarmente incentivate le iniziative assunte da componenti della comunità locale, organizzati in forma cooperativistica.
- 5) Le iniziative verranno regolamentate da apposita convenzione prevedente:
  - a) da parte dell'Ente Parco:
    - impegno alla promozione e divulgazione dell'iniziativa nell'ambito dell'attività istituzionale dell'Ente;
    - impegno a prestare la necessaria assistenza, controllo, custodia, alle attività ricettive;
    - indicazione del carico massimo delle presenze ammissibili nelle strutture, e nel territorio del Parco circostante, e delle tariffe massime di soggiorno e di gestione dei servizi ammessi;
  - b) da parte del soggetto gestore:
    - impegno a gestire in forma ordinata la struttura, evitando alterazioni o danneggiamento al territorio del Parco;
    - impegno a non mutare la destinazione d'uso delle strutture per un numero di anni prefissato (minimo 10);
    - impegno e corrispondere un canone annuale di gestione all'Ente Parco;

- impegno a svolgere attività promozionale e di sensibilizzazione a favore della conservazione e salvaguardia del territorio del Parco.
- 6) Nella convenzione verranno inoltre definite, nel dettaglio, le modalità di accesso e di arrivo dei visitatori esterni alle strutture ricettive (strada veicolari, aree di parcheggio, eventuali bus-navetta ecc.).
- 7) Le aree di campeggio verranno delimitate da apposita segnaletica: non è consentito spingersi con le tende o i campers al di là delle delimitazioni individuate.
- 8) Nel territorio del Parco è comunque vietato il campeggio libero.

## ARTICOLO 32

### *Escursionismo e pic-nic*

- 1) Le escursioni ed i pic-nic all'interno del territorio del Parco potranno avvenire esclusivamente lungo appositi itinerari, (sentieri e aree di sosta), individuati dal Parco.
- 2) Il regolamento del Parco disciplinerà le forme di esercizio di tali attività. E' comunque facoltà dell'Ente Parco disporre il controllo, la riduzione o la sospensione del movimento dei visitatori lungo particolari itinerari, o in determinate località, per particolari esigenze di salvaguardia ambientale o di protezione faunistica e floristica.
- 3) L'Ente Parco promuove ed organizza escursioni guidate a fini educativi e divulgativi, attraverso personale dell'Ente o collaboratori esterni regolarmente autorizzati.
- 4) E' comunque vietata, in tutto il territorio del Parco, l'accensione di fuochi, fatte eccezione per le aree specificatamente attrezzate, dotate di speciali siti per fuochi predisposti o controllati dall'Ente Parco, fermo restando la responsabilità degli interessati per qualsiasi danno a persone o cose.
- 5) Le attività escursionistiche dovranno svolgersi nel rispetto delle vigenti norme di tutela dell'ambiente: E' preciso compito degli accompagnatori vigilare sul rispetto delle stesse. I contravventori saranno comunque passibili delle sanzioni di legge.

- 6) Le escursioni guidate a cavallo avranno come luogo di partenza le aree attrezzate appositamente individuate, e dovranno svolgersi lungo itinerari preindividuati in collaborazione con l'Ente-Parco.
- 7) Il gestore dell'attività dovrà assumere a suo carico ogni responsabilità inerente le condizioni di sicurezza e capacità del visitatore che utilizza tale particolare forma di escursione: a tal fine saranno evitati itinerari lungo strade con presenza di traffico veicolare.

## ARTICOLO 33

### *Attività educative e di ricerca*

- 1) Sono classificate in:
  - a) attività educative/didattiche nei confronti dei visitatori, e degli allievi delle scuole in particolare;
  - b) attività di ricerca scientifica.
- 2) Le attività di tipo a) saranno svolte dai Centri di Educazione Ambientale, da istituti scolastici o altri Enti di formazione (pubblici o privati), in collaborazione con l'Ente Parco.
- 3) Tali attività potranno fruire delle strutture specifiche del Parco e svolgersi attraverso seminari, conferenze, visite guidate, ecc.
- 4) Sarà precisa responsabilità degli organizzatori assicurare la salvaguardia, la sicurezza e l'ordinato svolgimento di tali attività, con particolare riguardo alla tutela e salvaguardia di siti, ambienti e strutture nelle quali le attività trovano svolgimento.
- 5) Il Regolamento del Parco disciplinerà in via definitiva tali modalità e le forme eventuali di autorizzazione e controllo necessarie.
- 6) Le attività di tipo b) sono promosse dall'Ente Parco quale obiettivo specifico delle proprie funzioni istitutive.
- 7) Verranno disciplinate da apposite convenzioni da stipulare volta per volta con i soggetti (privati, Enti o Istituti) interessati.
- 8) Lo svolgimento di tale attività è soggetto ad autorizzazione da parte dell'Ente Parco e sarà rilasciata all'interessato sulla base di una specifica richiesta contenente:

- a) l'oggetto, durata e finalità della ricerca (tesi, pubblicazione ecc.);
  - b) aree del Parco interessate;
  - c) eventuali prelievi di materiale vivente o non vivente;
  - d) impiego di particolari tecniche o apparecchiature;
  - e) numero delle persone impegnate.
- 9) I ricercatori autorizzati potranno utilizzare le attrezzature ed i servizi dell'Ente Parco ed avranno libero accesso nel territorio del Parco.
- 10) Ai ricercatori verrà richiesta al termine della ricerca, una copia dei lavori prodotti (tesi, pubblicazioni, foto, filmati ecc.), ed eventuale materiale significativo raccolto (campioni, esemplari e/o piccole collezioni didattiche e dimostrative).
- 11) Nelle pubblicazioni dovrà essere fatto esplicito riferimento alla collaborazione prestata dall'Ente Parco.

## ARTICOLO 34

### *Strutture ed aree specifiche per la ricerca*

- 1) L'Ente Parco potrà allestire strutture specifiche da destinare all'espletamento delle attività di ricerca, da gestire direttamente o da dare in gestione ad Enti o istituti specializzati.
- 2) L'Ente Parco potrà altresì individuare aree specifiche, in zona di riserva integrale o generale, l'accesso alle quali sarà riservato a ricercatori autorizzati nell'ambito delle attività di ricerca scientifica di cui all'articolo precedente.



## Indice

|  |          |
|--|----------|
| <b>CAPO I</b> .....  | <b>2</b> |
| <b><i>Principi generali</i></b> .....  | <b>2</b> |
| ARTICOLO 1 .....   | 2        |
| ARTICOLO 2 Tabella di segnalazione.....  | 2        |
| ARTICOLO 3 Divieti.....  | 2        |
| <b>CAPO II Gestione delle attività di trasformazione edilizia</b> .....                        | <b>4</b> |
| ARTICOLO 4 Modalità di presentazione dei progetti .....  | 4        |
| ARTICOLO 5 Istruttoria dei progetti .....  | 5        |
| ARTICOLO 6 Tenuta dei cantieri.....  | 5        |
| <b>CAPO III Norme di tutela</b> .....  | <b>7</b> |
| ARTICOLO 7 Tutela delle bellezze naturali e delle formazioni geologiche e paleontologiche..... | 7        |
| ARTICOLO 8 Incentivi per la tutela .....   | 7        |
| ARTICOLO 9 Tutela della vegetazione .....  | 8        |
| ARTICOLO 10 Interventi selvicolturali di gestione ordinaria e straordinaria.....               | 9        |
| ARTICOLO 11 Recupero del legname di risulta e della legna morta .....                          | 9        |
| ARTICOLO 12 Prevenzione e lotta agli incendi .....   | 10       |
| ARTICOLO 13 Bruciatura delle stoppie.....  | 11       |
| ARTICOLO 14 Paesaggio forestale .....  | 11       |
| ARTICOLO 15 Interventi fitosanitari.....   | 11       |
| ARTICOLO 16 Rimboschimenti .....   | 12       |
| ARTICOLO 17 Tutela dei pascoli .....   | 12       |
| ARTICOLO 18 Raccolta dei prodotti del sottobosco .....   | 13       |

|   |           |
|---|-----------|
| ARTICOLO 19 Piante eduli .....  | 13        |
| ARTICOLO 20 Piante officinali.....  | 14        |
| ARTICOLO 21 Raccolta dei tartufi .....                                    | 15        |
| ARTICOLO 22 Disciplina per la Raccolta dei Funghi.....                    | 15        |
| ARTICOLO 23 Norme comportamentali.....                                    | 23        |
| ARTICOLO 24 Ricerca scientifica .....                                     | 23        |
| ARTICOLO 25 Tutela della selvaggina e trasporto delle armi.....           | 24        |
| ARTICOLO 26 Norme per l'esercizio della pesca.....                        | 28        |
| ARTICOLO 27 Sorveglianza .....  | 32        |
| ARTICOLO 28 Marchio del Parco .....                                       | 33        |
| ARTICOLO 29 Protezione della proprietà artistica .....                    | 33        |
| <b>CAPO IV Attività turistico ricreative, educative, di ricerca .....</b> | <b>34</b> |
| ARTICOLO 30 Centri visita.....  | 34        |
| ARTICOLO 31 Impianti turistico-ricettivi.....                             | 35        |
| ARTICOLO 32 Escursionismo e pic-nic.....                                  | 36        |
| ARTICOLO 33 Attività educative e di ricerca.....                          | 37        |
| ARTICOLO 34 Strutture ed aree specifiche per la ricerca .....             | 38        |